

[REDACTED]

Sent. 8886/06
Rep. 6663/06

SENTENZA N.
N.73883/03 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4a CIVILE
GIUDICE UNICO

Dott. Marco MANUNTA
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale
sopra riportato, promossa

DA

[REDACTED] col proc.
dom. avv. [REDACTED]
[REDACTED] per procura come in atti,

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] coi
procc. domm. avv. ti [REDACTED]
[REDACTED] per procura come in atti,

CONVENUTA

[REDACTED] e
[REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTI-CONTUMACI

OGGETTO: donazione.

CONCLUSIONI

Per l'ATTORE: come da fogli appresso allegati.
Per la CONVENUTA: rigettare ogni domanda proposta
dall'attore. Col favore delle spese, diritti ed onorari
di causa.

Ar

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] conveniva in giudizio i soggetti indicati in epigrafe esponendo che:

- nel 1993 aveva compiuto una donazione indiretta in favore del figlio [redacted] e della moglie di questi, [redacted]
- in particolare, l'attore aveva provveduto a pagare l'intero prezzo dell'immobile sito in [redacted] [redacted] formalmente acquistato dal figlio e dalla nuora;
- la "causa donandi" era costituita dalla "persistenza della convivenza coniugale" fra i donatari;
- il figlio e la nuora, peraltro, dopo essersi separati nell'anno 2000, avevano presentato ricorso per lo scioglimento del matrimonio nel 2003.

Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva che, accertata la natura di donazione indiretta della liberalità compiuta in favore di [redacted] e di [redacted] fosse dichiarata la nullità o, comunque, l'inefficacia dell'atto per il venir meno della causa donandi o, in alternativa,, ai sensi dell'art.794 c.c., fosse ordinato a [redacted], titolare dell'impresa venditrice dell'immobile, di prestarsi alla stipulazione di atto notarile di trasferimento della proprietà del bene in favore dell'attore; in subordine, chiedeva ordinarsi al figlio e alla nuora di ritrasferirgli la proprietà del bene; in difetto, domandava emettersi sentenza ai sensi dell'art.2932 c.c., con il conseguente ordine al Conservatore; il tutto con il favore delle spese.

La [redacted] si costituiva eccependo, in rito, l'incompetenza del giudice adito, essendo a suo avviso competente il Tribunale di Aosta, circondario in cui si

trovava l'immobile oggetto di causa ed essendo, comunque, l'obbligazione sorta o da eseguirsi in [REDACTED]. Nel merito, la stessa convenuta contestava il fondamento in fatto e in diritto dell'avversa domanda e concludeva come in epigrafe.

Gli altri convenuti rimanevano contumaci.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art.183 c.p.c. e la concessione dei termini per deduzioni istruttorie, all'udienza del 10.3.05 le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni; il G.I. provvedeva in conformità e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza territoriale, tra l'altro non coltivata dalla convenuta neppure in comparsa conclusionale, deve essere rigettata, non avendo la parte sollevato l'eccezione sotto tutti i profili di competenza nella specie prospettabili.

Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.

Sebbene la donazione indiretta dell'immobile in favore dei coniugi [REDACTED] sia del tutto pacifica, non si ravvisano minimamente i profili dedotti dall'attore a supporto dell'invalidità e/o inefficacia dell'atto di liberalità.

Innanzitutto va osservato che la causa donandi, quale elemento costitutivo del negozio, deve sussistere al momento della conclusione del negozio medesimo ed è indubbio che la causa sussistesse al momento della stipulazione. In ogni caso, detta causa non è venuta meno; non si vede come l'intento di liberalità, presente al momento della formale compravendita dell'immobile, possa successivamente caducarsi, con valenza retroattiva.

L'attore sostiene che la donazione fu compiuta sul presupposto e alla condizione del perdurare del vincolo matrimoniale e, soprattutto, della convivenza fra coniugi. Come è evidente, non si tratta di circostanza (il permanere della convivenza), che inerisca alla causa del negozio (la causa, del resto, trattandosi di negozio tipico, è a sua volta tipica e non modificabile in funzione delle convenienze); si tratta, quindi e caso mai, di un semplice motivo che ha indotto il donante al compimento della liberalità. Peraltro, non essendo stato espresso, il motivo stesso è irrilevante. Va, poi, assolutamente esclusa l'illiceità del motivo suddetto; illiceità che non si capisce in che cosa consista.

Non è neppure invocabile l'istituto della presupposizione. Per giurisprudenza consolidata, infatti, "la cosiddetta 'presupposizione', la quale ricorre allorquando una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura, di carattere obiettivo (la cui esistenza, il cui venir meno ed il cui verificarsi sia, cioè, del tutto indipendente dall'attività o dalla volontà dei contraenti e non costituisca l'oggetto di una loro specifica obbligazione) possa, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, ritenersi tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione del loro consenso, come presupposto avente valore determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale, determina l'invalidità o la risoluzione del contratto quando la situazione presupposta, passata o presente, in effetti non sia mai esistita e, comunque, non esista al momento della conclusione del



contratto, ovvero quella contemplata come futura (ma certa) non si verifichi" (Cass. n.191 del 5/01/1995). In sostanza, la situazione presupposta deve essere "del tutto indipendente dall'attività o dalla volontà dei contraenti"; certamente non presenta tale caratteristica essenziale la condizione dedotta dall'attore (la permanenza della convivenza coniugale), che dipende in larga misura dalla volontà di uno dei contraenti (nella specie dei due donatari).

La validità ed efficacia del negozio in contestazione comportano il rigetto anche delle domande subordinate. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:

- 1) Rigetta le domande proposte dall'attore.
- 2) Condanna l'attore stesso a rifondere a [REDACTED] le spese di giudizio, liquidate in € [REDACTED] per esborsi, € [REDACTED] per diritti ed € [REDACTED] per onorari.

Milano 5.7.06.

Al G.U.


